

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Riduzione degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano

VALIDITA' : dal 15/10/2024 fino al 15/04/2025

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- La D.G.R. n. XII-2634 del 24/06/2024 che rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL n.69 del 13/06/2023 e della D.G.R. n. XII-1754 del 15/01/2024;

Preso atto che

- Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- Il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- Il Comune di Milano in data 18/12/2008 già aveva aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la

riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che

- Come già accaduto nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, anche quest'anno a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

Tenuto conto che

- Una adeguata diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano in vigore, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio, a far tempo dal 15 ottobre 2024 e fino al 15 aprile 2025:

- la riduzione del periodo di funzionamento ad un massimo di 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a); per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia".

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici potranno essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne

giustificchino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti e adottate.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dal ricevimento, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente